COMUNE DI CENCENIGHE AGORDINO

Regolamento comunale per la circolazione sulle strade silvo-pastorali

Premessa

Nel territorio comunale prevalgono il rispetto idrogeologico e le esigenze di salvaguardia assoluta delle risorse naturali. Pertanto, nelle zone boschive e agricole, è sempre vietata la circolazione dei veicoli a motore, ivi comprese le motociclette ed i ciclomotori.

Le eventuali autorizzazioni al transito con veicoli sulle strade agro-silvo-pastorali possono essere rilasciate soltanto nei casi previsti dalla Legge Regionale n. 14 del 31 marzo 1992 e successive modifiche e/o integrazioni e dai i provvedimenti attuativi della stessa Legge, secondo le previsioni del presente Regolamento

Art. 1 - Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo della viabilità agro-silvo-pastorale nel territorio comunale di Cencenighe Agordino.

Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agrosilvopastorali di proprietà pubblica e quelle individuate ad uso pubblico riconosciute ed individuate dall'Unione Montana Agordina.

Per poter accedere e circolare sulle strade agro-silvo-pastorali con dei veicoli a motore in tali aree occorre preventivamente munirsi di permesso al transito.

Il permesso, deve riportare il numero di targa del veicolo e il percorso consentito. Il veicolo autorizzato può circolare solamente ed esclusivamente nelle strade indicate sul titolo autorizzativo. Il permesso deve essere esposto sul cruscotto del mezzo o comunque deve essere ben visibile dall'esterno, deve essere in originale ed esibito a richiesta al personale abilitato alla vigilanza.

Art. 2 - Soggetto gestore

Soggetto Gestore delle strade agro-silvo-pastorali è il Comune di Cencenighe Agordino, con sede in Via XX Settembre 19.

La richiesta, per ottenere il permesso al transito, dovrà essere inoltrata al Servizio di Polizia Locale del comune di Comune di Cencenighe Agordino, con sede in Via XX Settembre 19.

Nella richiesta di permesso, il richiedente si assume la responsabilità di dichiarare che il mezzo indicato è idoneo a percorrere le strade agro-silvo-pastorali, in quanto le stesse strade non sono asfaltate e presentano oggettivi pericoli. Pertanto, all'atto della sottoscrizione della richiesta, il richiedente si assume ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose, sollevando il Comune di Cencenighe Agordino, da ogni tipo di rivalsa o richiesta di risarcimento di danni derivanti dall'utilizzo del permesso.

Art. 3 - Chiusura con cartello

Il divieto di libera circolazione sulle strade agro-silvo-pastorali è reso noto al pubblico mediante il posizionamento di idoneo segnale verticale a cura del Comune di Cencenighe Agordino, posizionato all'inizio della strada, riportante la normativa di riferimento.

Art. 4 - Chiusura con barriera

Le strade agro-silvo-pastorali potranno essere chiuse con idonea barriera munita di chiave. I tratti di strada agro-silvo-pastorale che attraversano ambiti di particolare rilevanza ambientale e/o faunistica potranno essere sempre chiusi salvo motivate esigenze di tutela e difesa del suolo e del soprassuolo forestale, nonché di persone e cose. Il titolare del permesso al transito ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera:

- di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- di detenere le chiavi della eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

Art. 5 - Ordinanza di chiusura

L'Amministrazione Comunale, nel caso accertato di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali, condizioni meteorologiche avverse, o altri casi previsti dalla disciplina applicabile, emanerà tempestivamente un'ordinanza di chiusura al transito, estesa anche ai titolari di permessi. L'ordinanza verrà esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica relativa al divieto di circolazione.

Art. 6 - Domanda di autorizzazione al transito, permessi permanenti e temporanei (al

massimo un mese)

La domanda di autorizzazione al transito sulle strade agro-silvo-pastorali, redatta sugli appositi modelli, deve essere presentata, almeno dieci giorni lavorativi prima dell'utilizzo, al servizio di Polizia Locale, che ne curerà la conservazione.

Nella domanda andranno sempre precisati:

- a) le generalità del richiedente;
- b) i veicoli del richiedente per il quale si richiede il permesso:
- c) in caso di richiesta relativa a veicoli di persone diverse dal richiedente, limitatamente al coniuge e/o a parenti fino al primo grado, secondo le previsioni dell'art. 7, le generalità dei medesimi soggetti:
- d) Nel caso di strutture ricettive, di enti, associazioni, o altre persone giuridiche, l'elenco dei mezzi motorizzati di proprietà o in disponibilità per i quali si richiede il permesso;
- d) le motivazioni per l'accesso;
- e) la denominazione della strada e della località da raggiungere;
- f) l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

Per le finalità sotto riportate, previa verifica delle condizioni che possono essere dimostrate anche tramite autocertificazione, con le implicazioni conseguenti previste dalla legge, è possibile rilasciare, secondo la seguente casistica, permessi temporanei:

- 1) per persone anziane con difficoltà di deambulazione e/o disabili, accompagnate, per accedere alle strutture d'uso collettivo. I veicoli delle persone con limitata capacità di deambulazione, purché muniti dell'apposito contrassegno, non necessitano di permesso;
- 2) per comitive e/o gruppi ma solo per un mezzo di servizio, che non può essere utilizzato per il trasporto delle persone della comitiva e/o gruppo;
- 3) per i prestatori d'opera, nei fondi o ai fabbricati esistenti, solamente se trattasi di mezzi d'opera o di servizio e per esigenze legate all'alpeggio.

In tale caso il permesso può avere una durata pari al tempo strettamente necessario per le prestazioni e/o l'esecuzione dei lavori o per le esigenze legate all'attività di alpeggio.

Art. 7 - Rilascio dell'autorizzazione al transito

Qualora sussistano i requisiti necessari, il permesso che autorizza al transito viene rilasciato dal **Responsabile del Servizio Tecnico**, tramite appositi contrassegni da collocarsi sui veicoli in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

Per il rilascio del permesso permanente sono previste n. 2 marche da bollo, nulla è richiesto per i permessi temporanei.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con mezzi motorizzati in deroga al divieto di circolazione:

- **A1)** proprietari o affittuari degli immobili o delle infrastrutture serviti dalla strada e nei casi di strade di privati dichiarate di "pubblica utilità";
- **A2)** proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agrosilvopastorali;
- **A3)** proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze non connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvopastorali;
- **B1)** personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative:
- **B2)** soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;
- B3) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;
- C1) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico/professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili:
- **C2)** esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa);
- **D1)** esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico/ambientali purché debitamente documentate;
- D3) esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo che, per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui

all'art. 1 del R.D. 30/12/23 n. 3267.

E1) esigenze logistiche connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche.

I residenti e i gestori di strutture ricettive o pubbliche, non hanno limiti, relativamente al numero dei mezzi che possono utilizzare, devono comunque rispettare i limiti territoriali della zona omogenea di riferimento.

La richiesta di permesso giornaliero deve essere inoltrata almeno dieci giorni lavorativi prima della data di utilizzo.

Per le ipotesi di cui ai punti A1), A2), A3) si intendono compresi nelle relative categorie di utenza il coniuge e/o i parenti fino al primo grado,

Art. 8 - Registro permessi

Il Servizio di Polizia Locale comunale provvederà ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati, i dati contenuti nelle richieste, il periodo di validità dei permessi, la relativa scadenza.

Art. 9 - Mezzi autorizzati al transito

Sulle strade, di cui al presente regolamento, potranno circolare soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada"). I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa.

Art. 10 - Limiti di transito

Gli automezzi a due ruote motrici potranno essere autorizzati a circolare esclusivamente sui seguenti tratti di viabilità silvo-pastorale:

Strada silvo-pastorale Nº 6 da Bastiani a Pian de Scola

Strada silvo-pastorale N° 1 da Cavarzan a Malos

Strada silvo-pastorale N° 9 da innesto con Vecchia S.P.346 a confine con Vallada

Gli autoveicoli e i motocicli dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 20 km/h.

Art. 11 - Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Belluno, della Unione Montana, nonché del Comune di Cencenighe Agordino ed i mezzi di soccorso che, per motivi di servizio e/o controllo, abbiano necessità di transitare sulle strade agro-silvopastorali in argomento, purché dotati di chiara identificazione istituzionale;
- i mezzi dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, della Polizia Provinciale e ogni altro mezzo di soccorso e di vigilanza.

Art. 12 - Sanzioni

Chiunque acceda senza permesso sulle strade agro-silvo-pastorali è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 della Legge Regionale Legge regionale 31 marzo 1992, n. 14.

Art. 13 - Periodo di validità delle autorizzazioni

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità d'uso dichiarate e sarà stabilito a discrezione del Gestore competente. Il periodo di validità delle autorizzazioni temporanee non potrà, in ogni caso, superare la durata di un mese.

Nei casi specifici (in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito e il carico massimo e il periodo di svolgimento dei lavori.

Su richiesta, per i trattori e motocoltivatori, il permesso può essere rilasciato in maniera permanente per il transito su tutte le strade silvo-pastorali presenti sul territorio comunale.

Art. 14 - Polizza fideiussoria

Il Servizio competente al rilascio dell'autorizzazione potrà richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art. 15 – Manifestazioni

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, il Servizio comunale di Polizia Locale, potrà, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento. A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-

silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art. 16 - Competizioni

Ai sensi dell'art 5 comma 2 della L.R. 14/1992 eventuali gare ed eventi sportivi potranno essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale, previo il parere favorevole dei Servizi Forestali Regionali competenti per territorio. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, può essere richiesta la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti), causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Art. 17 - Vigilanza

A norma dell'art. 8 della L.R. 14/1992 sono competenti ad esercitare funzione di vigilanza: gli organi di pubblica sicurezza, gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e pesca, gli organi di Polizia Locale, i custodi forestale dei Comuni e dei loro Consorzi, gli agenti giurati designati dagli Enti, i dipendenti della Regione Veneto a cui siano attribuite funzioni di polizia giudiziaria in materia di vigilanza forestale.

Art. 18 – Danni

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando i proprietari ed il Comune da qualsiasi responsabilità.

Art. 19 - Classificazione

La classificazione di cui all' art. 3 comma 2 della L.R. 14/1992 è effettuata dalla Unione Montana sentiti i Comuni. Per le strade private la Unione Montana procederà alla classificazione su richiesta del/i Proprietario/i. Entro il mese di febbraio di ogni anno la Unione Montana redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1:10.000. Tale proposta è pubblicata all'albo comunale per 15 giorni. Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune.

Art. 21 – Controlli

Il Gestore della strada agro-silvo-pastorale potrà effettuare le verifiche ritenute necessarie e atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino. Quanto sopra con particolare riferimento agli artt. 9 - 13 - 16.

Art. 22 – Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applica la Legge Regionale n. 14 del 31 marzo 1992 e successive modifiche e/o integrazioni e la disciplina vigente in materia.